

dal Consigliere più anziano.

Art. 19) I soci benemeriti vitalizi e gli effettivi sono convocati almeno una volta all'anno entro il 31 marzo dalla presidenza, in assemblea generale ordinaria, e tutte le volte che occorre in assemblea generale straordinaria.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei Soci.

Art. 20) Perché l'assemblea sia valida in prima convocazione occorre che sia presente almeno la metà dei soci.

L'assemblea si riunisce in seconda convocazione e trascorse ventiquattro ore dalla prima delibera, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 21) L'assemblea generale nomina i membri del Consiglio eleggendoli a scrutinio segreto tra i soci benemeriti ed effettivi ad eccezione dei tre eletti dal Consiglio Comunale che dovranno essere resi noti prima dell'elezione a scrutinio segreto degli altri membri.

Art. 22) L'assemblea generale ordinaria delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sulla relazione dei lavori eseguiti, sulla relazione morale, su eventuali proposte del Consiglio.

Art. 23) Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea generale occorre la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 24) Per iniziativa del Consiglio di Amministrazione

può essere convocata un'assemblea generale straordinaria, che sia stata richiesta da almeno un terzo dei soci.

Art. 25) Qualsiasi modificazione allo statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea Generale col voto di due terzi almeno dei soci.

Art. 26) Lo scioglimento della "Pro Loco" non potrà essere pronunciato che da una assemblea generale e dovrà essere votato dai tre quarti dei soci.

Art. 27) In caso di scioglimento i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalentemente della Regione o di Enti Pubblici o Privati dovranno essere devoluti all'Ente Turistico eventualmente subentrato, o in difetto, al Comune, e le somme attive di proprietà della "Pro Loco" saranno destinate con voto di maggioranza dell'Assemblea ad una istituzione turistica di interesse sociale.

Disposizioni finali.

Art. 28) Per quanto non previsto dal presente Statuto sono applicabili le vigenti disposizioni di Legge, nonché le norme generali C.C. Cap. III " delle Associazioni non riconosciute e dei Comitati" dall'art. 36 all'art. 42 e di quelle anche a carattere regionale in materia, in particolare le Leggi Regionali rispettivamente del 22 aprile 1975 n. 64 e del 7 giugno 1980 n. 89.

F.to Semplici Adelio Giorgio

F.to Rovida Vittorina

F.to Nidasio Felice

F.to Alfonso Mancini

F.to Augusto Bezzi

F.to Galli Bruno

F.to dott. Francesco Albertario Notaio L.T.

La presente copia è conforme all'originale a mio rogito in un sol foglio ed ai suoi allegati.

Casorate Primo, 7 Giugno 1996

*Alfonso Mancini*

